

CRISI D'IMPRESA

Prededuzioni anche fuori dal riparto. Il Tribunale di Cassino apre.

di Claudio Ceradini

Il Tribunale di Cassino, con proprio [provvedimento del 30 luglio 2014](#), consente di fare il punto su un tema spesso discusso, che attiene il dei . Nella sostanza, si tratta di capire in che misura i crediti cui sia assegnata la qualifica di possano essere corrisposti al di fuori del . La questione è duplice, ed attiene sia le procedure , per le quali il riparto è fase tecnica disciplinata dagli artt. 110 e ss. L.F. così come quelle di , per le quali non vi è rinvio o autonoma disciplina.

Va premesso che l'**art. 111, co. 2, L.F.** riconosce tre circostanze in cui al credito è riconoscibile la qualifica di prededotto: quando sia così disposto per legge o quando il credito sia sorto in occasione (nel corso della) di una procedura concorsuale o in funzione della procedura, e quindi a seguito di una prestazione svolta prima, ma propedeutica o strumentale.

Letteralmente l'**art. 111bis, co. 3. L.F.** prevede che la possibilità di pagamento di un credito prededotto al di fuori dei piani di riparto sia limitata ad una categoria, e cioè a quelli sorti “in occasione”. Il testo sembrerebbe chiaro quando riferisce che “I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento ... (omissis) possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto”.

Il Tribunale di Cassino pur non ponendosi in contrasto evidente con l'interpretazione letterale, ritiene possibile il pagamento al di fuori del riparto di un credito prededucibile sorto in funzione, e non in occasione, del fallimento ove ricorrano due condizioni:

- il credito **non sia contestato**, e

- non vi siano altri crediti prededucibili, sorti in occasione della procedura, rimanendo in altri termini il credito da corrispondere l'unica posizione in prededuzione.

Si tratta di una **apertura** utile, che poggia sulla constatazione di un **immodificato** regime di **tutela** per i creditori concorsuali, per i quali al diritto di **reclamo** avverso il **progetto** di riparto si sostituisce analoga facoltà contro il **decreto** del giudice. In assenza di altri crediti prededucibili, anche la **verifica di capienza** prevista dalla norma, che imporrebbe la **graduazione** dei pagamenti in via gerarchica in caso di **assenza** di attivo sufficiente per tutti i crediti prededucibili, diviene elemento superabile. Evidenzia inoltre il Tribunale che procrastinare il pagamento causerebbe una duplice conseguenza **negativa** e **ingiustificata**, e cioè un incremento degli **interessi** passivi da un lato, e del **rischio** per il creditore predetto dall'altro, poiché altri diritti ugualmente qualificati potrebbero nel prosieguo della procedura maturare.

Personalmente ci sentiamo di condividere sia **l'apertura** che la **prudenza** del Tribunale, dal momento che le due norme (artt. 111, co. 2, e 111bis, co. 3, L.F.) costituiscono parte della complessiva riforma che il **D.Lgs. 5/2006** ha apportato alla disciplina fallimentare, e che quindi difficilmente possono essere frutto di quello che spesso si rileva come **scarso coordinamento** del legislatore. La precisazione contenuta nell'art. 111bis, co.3, non è quindi casuale, ed assegna una più **agevole disciplina** al pagamento di crediti che, prevedibilmente, sono sorti per intervento degli **organi** della procedura. Rispettoso della ratio, il provvedimento in commento **allarga** opportunamente gli stessi meccanismi ad una fattispecie **analogia** nella sostanza.

L'intervento del Tribunale, peraltro, offre l'opportunità per una **ulteriore riflessione**, che ci pare opportuna in relazione alla frequenza con la quale la circostanza si verifica, in tema di **concordato preventivo**. Atteso che le due norme formano parte di un unico intervento riformatore, e che pertanto i testi non possono che valutarsi come **coordinati** e **voluti** dal legislatore, deve rilevarsi come la qualifica di predetto (art. 111, co. 2, L.F.) riferisca in via **generale** alle **procedure concorsuali** di cui alla Legge Fallimentare, mentre la disciplina del pagamento (art.

111bis, co. 3, L.F.) sia applicabile solo al fallimento, e non alle altre procedure.

Bisogna desumere, quindi, che la limitazione imposta, per le ragioni che abbiamo sinteticamente riportato, al pagamento dei crediti prededotti nel fallimento, **non** abbia ragione di applicarsi, in alcun caso, al **concordato preventivo**.

In primo luogo, la procedura di concordato preventivo **non prevede** alcuna forma tecnica obbligatoria di **riporto**. Nella prassi è evidente che le tecniche utilizzate per l'adempimento alla proposta concordataria siano **mutuate** da quelle **fallimentari**, e nello stesso senso spesso i giudici delegati **richiedono** la formazione di una sorta di **stato passivo**. Tuttavia rimane il fatto che tale **abitudine**, magari utile, **non risponde** ad alcuna previsione normativa, per cui allo " **stato passivo**" **concordatario** non sono assegnati né gli **effetti**, né tantomeno le **modalità di formazione** ed **eccezione** previste nel fallimento.

Se quindi la **qualifica** di prededuzione deve ritenersi **omogenea**, la limitazione prevista per il pagamento **no**. Il credito regolarmente sorto per legge o in funzione/occasione della procedura di concordato preventivo deve essere **pagato** nel rispetto delle **previsioni convenzionali** pattuite, a nulla rilevando il momento in cui l'amministratore o il liquidatore giudiziale provvederanno ad assegnare somme ai **creditori concorsuali**.

E del resto parrebbe veramente strano il **contrario**, specie in tutte quelle situazioni in cui in discussione non sia solo il **compenso** degli **advisor**, pacificamente bersagliati in queste situazioni, ma anche le **forniture** di beni e servizi che assistono ed alimentano la **quotidiana** attività del debitore, specie in continuità.

